

GUIDA TASI ANNO 2016

<u>TASI E IUC</u>	Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è uno dei componenti dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta a decorrere dall'anno 2014, costituita anche dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
<u>Normativa di riferimento</u>	La disciplina della TASI è contenuta nei commi 669 e ss. dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo modificata dalla legge di Stabilità 2016 "Legge 28/12/2015, n. 208"), nonché nell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 - convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 (con specifico riguardo agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). Il Comune di San Giuliano Terme ha disciplinato il tributo con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 9/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 78 del 27/07/2015 e deliberazione n. 19 del 29/04/2016. Con deliberazione consiliare n. 19 del 29/04/2016 sono state confermate per l'anno 2016 le aliquote TASI, approvate on deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 9/09/2014. Suddette deliberazioni sono consultabili, oltre che sul sito internet comunale, anche accedendo al sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it.
<u>Scadenze</u>	Acconto: Giovedì 16/06/2016 Saldo: Venerdì 16/12/2016
<u>Per quali immobili si paga</u>	A decorrere dal 1° gennaio 2016 la TASI è dovuta solo per: - <u>Fabbricati rurali ad uso strumentale</u> (aventi i requisiti di ruralità di cui all'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993 e la cui ruralità risulta in atti catastali;): aliquota 1 per mille / codice tributo 3959 Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993 deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

GUIDA TASI ANNO 2016

	d) all'allevamento e al ricovero degli animali; e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
<u>Per quali fabbricati non si paga:</u> NOVITÀ 2016: a decorrere dal 1° gennaio 2016 esonero TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) nonché per le fattispecie assimilate.	L'art. 1, comma 14, lett. b), della Legge di Stabilità 2016, ha riscritto il comma 669 della Legge 147/2013 stabilendo che <i>“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”</i>. ➔ Fabbricati adibiti ad abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale, ovvero dal coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, purché non censiti nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili <i>“di lusso”</i>), e relative pertinenze. In relazione a quest'ultime, l'esenzione spetta ad una sola unità per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7). ➔ Fattispecie assimilate all'abitazione principale: a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; b) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi

	sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/08; c) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19/05/2000, n. 139, dal <u>personale appartenente alla carriera prefettizia</u>, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito delle FAQ su IMU e TASI divulgate il 3/06/14, ha chiarito che l'equiparazione all'abitazione principale spetta solo per la quota posseduta dal "militare". Sviluppando il ragionamento del MEF, avremo che, se la casa è posseduta da entrambi i coniugi, entrambi residenti altrove, i coniugi si comporteranno come segue: quota "militare": esente TASI; quota dell'altro coniuge; paga l'IMU con l'aliquota fissata per "altri fabbricati"); e) l'unità immobiliare (non di lusso e cioè non accatastata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione (e le relative pertinenze) non sia locata (<i>art. 3 Regolamento TASI</i>). f) a decorrere dall'anno 2015, l'unica unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, purché il contribuente presenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno di imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i suddetti requisiti. Le assimilazioni di cui sopra sono previste dalla legge o da Regolamento (ove citato). ➔ Le abitazioni censite nelle categorie catastali
--	---

GUIDA TASI ANNO 2016

	A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso), poiché soggette ad IMU; ➔ Tutti gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, poiché per tali immobili il Consiglio comunale ha deliberato un'aliquota TASI pari a zero; ➔ I terreni agricoli non sono soggetti a TASI per legge.
<u>ALIQUOTE TASI 2016</u>	Il Comune di San Giuliano Terme con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2016 ha stabilito di confermare le aliquote TASI vigenti per l'anno 2015 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 09/09/2014); pertanto, vista l'esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal pagamento della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, prevista dall'art. 1, comma 14, lett. a) e b) delle Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aliquote vigenti nel 2016 risultano essere le seguenti: - Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1 per mille - Aliquota immobili diversi: zero
<u>Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze</u>	Ai fini TASI vale la definizione di abitazione principale stabilita per l'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile. Si sottolinea inoltre che deve trattarsi di un'unica unità immobiliare iscritta (o iscrivibile) al Catasto Fabbricati. Dunque, in presenza di due unità immobiliari autonomamente accatastate, l'abitazione principale può essere solo una delle due. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si legga in proposito la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/12, paragrafo 6.

GUIDA TASI ANNO 2016

	Ai sensi dell'art. 817 del codice civile tali fabbricati, per poter essere considerati pertinenze dell'abitazione principale, debbono essere destinati in modo durevole a servizio od ornamento dell'abitazione principale stessa.
<u>Determinazione base imponibile</u>	La base imponibile TASI è la stessa dell'IMU. Pertanto, per determinare la base imponibile del fabbricato, si rivaluta del 5% la rendita catastale dell'immobile, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, e la si moltiplica per i seguenti coefficienti: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. - 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5. - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5). - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
<u>Fabbricati in ristrutturazione</u>	Esattamente come previsto in regime di ICI ed IMU, per tutta la durata dei lavori di nuova edificazione, di demolizione di fabbricato, ristrutturazione edilizia o urbanistica, restauro e risanamento conservativo, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile indipendentemente dalle previsioni del Piano Regolatore Generale (art. 5, comma 6, D. Lgs. 504/1992). Considerato che l'aliquota TASI fissata dal Comune di San Giuliano Terme per le aree fabbricabili è pari a zero, per tutta la durata dei lavori di cui sopra, l'immobile non è soggetto a TASI. Tuttavia, nell'ipotesi eccezionale in cui, durante i lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, l'effettivo utilizzo dell'abitazione (e relative pertinenze) non sia mai cessato (e dunque il possessore ed il suo nucleo familiare non abbiano mai smesso di dimorarvi abitualmente e di risiedervi anagraficamente), oggetto d'imposta è il fabbricato (o i fabbricati, se vi sono pertinenze), che ai fini TASI va tassato come una normale abitazione principale (e relative pertinenze).

GUIDA TASI ANNO 2016

<u>Abitazione posseduta da due o più comproprietari ma adibita ad abitazione principale solo da alcuni di essi.</u>	Nemmeno in tal caso si applica la ripartizione tra proprietari ed occupanti poiché gli occupanti sono al contempo proprietari. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il comproprietario che ha adibito l'immobile ad abitazione principale sarà escluso dal pagamento della TASI; gli altri comproprietari saranno soggetti passivi IMU, ciascuno in base alla propria quota di possesso (poiché nel Comune di San Giuliano Terme l'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali è pari a zero).
<u>Solidarietà tra possessori</u>	In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà tra possessori comporta che in caso di omesso o insufficiente versamento, il Comune potrà esigere da uno qualunque dei possessori il tributo non versato complessivamente dai comproprietari.
<u>Coniuge superstite e diritto di abitazione</u>	In caso di decesso di uno dei due coniugi, il coniuge superstite acquisisce per legge il diritto d'abitazione sulla casa coniugale e relative pertinenze ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. In tal caso l'unico soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite stesso, indipendentemente dalle quote di possesso risultanti dalla denuncia di successione. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'esclusione dal pagamento della TASI stabilita per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione non è tenuto ad alcun pagamento per la casa coniugale. Si precisa che il coniuge superstite acquisisce il diritto d'abitazione solo nell'ipotesi in cui la casa coniugale fosse, alla data di morte dell'altro coniuge, di proprietà solo del coniuge deceduto o solo di entrambi i coniugi. Il coniuge superstite è tenuto a presentare apposita dichiarazione IUC (si veda paragrafo <u>"Dichiarazione TASI"</u>).

GUIDA TASI ANNO 2016

<u>Periodo di imposta e computo dei mesi</u>	La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (o la detenzione); a tal fine il mese durante il quale il possesso (o la detenzione) si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero, viceversa, nel caso di durata del possesso (o della detenzione) inferiore a 15 giorni, il mese non va computato ai fini TASI. Come previsto dall'art. 8 del Regolamento TASI, si applicano alla TASI, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di computo dei mesi di cui all'art. 9 del Regolamento IMU, al quale si rimanda.
<u>Come si calcola la TASI</u>	Il procedimento di calcolo della TASI è lo stesso dell'IMU e si basa sui seguenti passaggi: 1. Individuazione della rendita catastale dell'immobile Il primo passo per calcolare la TASI è quello di individuare la rendita catastale dell'immobile su cui si pagherà il tributo. La rendita e le altre informazioni relative agli immobili censiti al catasto fabbricati possono essere consultati telematicamente accedendo al sito internet www.agenziaentrate.gov.it (visure catastali online). 2. Rivalutazione della rendita catastale Il secondo passaggio è la rivalutazione della rendita catastale del 5%. La rivalutazione si ottiene semplicemente moltiplicando la rendita catastale per 105 e dividendo il risultato per 100. 3. Calcolo della base imponibile La base imponibile, cioè la cifra sulla quale applicare l'aliquota per calcolare l'importo da versare per la TASI, si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata per un coefficiente, (<i>si veda il paragrafo "Base imponibile"</i>). 4. Calcolo della TASI a) Rapportare la base imponibile alla percentuale di possesso (o detenzione) ed ai mesi di possesso (o detenzione); b) moltiplicare il risultato delle operazioni di cui alla lettera a) per l'aliquota stabilita dal Comune per quella determinata fattispecie; c) dividere tale importo a metà ed il risultato è l'importo di ciascuna delle due rate (acconto e saldo).
<u>Consultazione rendite catastali e redditi dominicali</u>	La rendita e le altre informazioni relative agli immobili censiti al catasto fabbricati, il reddito dominicale ed agrario e gli altri dati riguardanti i beni

GUIDA TASI ANNO 2016

	presenti al catasto terreni, possono essere consultati online nel sito internet http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=1267
<u>Modalità di versamento</u>	Per il pagamento TASI si utilizza il modello F24 oppure l'apposito bollettino di conto corrente postale TASI, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valido per l'intero territorio nazionale e disponibile presso gli uffici postali. 1) MODELLO F24 Cliccare qui di seguito per scaricare il modello F24 e le relative istruzioni. Si riportano di seguito i codici da usare sia per l'F24 ordinario che per quello semplificato: <u>Codice Ente: A562</u> I <u>codici tributo</u> da utilizzare sono i seguenti: “3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze (ferma restando l'esclusione dal pagamento della TASI stabilita per l'abitazione principale a decorrere dal 1° gennaio 2016) “3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale In caso di ravvedimento operoso (ad esempio in caso di pagamento tardivo), le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta: non vanno usati codici diversi per versare sanzione ed interessi (i codici-tributo TASI istituiti per sanzione ed interessi vanno usati solo in caso di ricevimento di avvisi di accertamento da parte del Comune) . Per i contribuenti-enti pubblici sono invece stati stabiliti codici specifici; essi debbono utilizzare un diverso modello di pagamento F24 (F24 EP). Oltre al modello specifico di F24 riservato agli enti pubblici, esistono due modelli F24 diversi: quello ordinario e quello semplificato. Possono essere usati entrambi. <u>Se si usa quello ordinario</u>, una volta compilata la sezione “CONTRIBUENTE”, si passa a compilare la “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”. <u>Se invece si usa il modello F24 semplificato</u>, una volta compilata la sezione “CONTRIBUENTE”, si passa a compilare la sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”: e, nella prima colonna di ciascun rigo che si compila, quella denominata “sezione”, indicare “EL”.

GUIDA TASI ANNO 2016

	<u>Compilazione altri campi comuni ai due modelli:</u> <i>Codice ente/codice comune</i> (nel modello semplificato compare solo la dicitura “codice ente”): A562 <i>Campo “Ravv”</i>: barrarlo solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento operoso (esempio pagamento tardivo) Campi “<i>acc</i>” e “<i>saldo</i>”: in occasione del pagamento dell’acconto (scadenza 16 giugno) e del saldo (scadenza 16 dicembre) barrare rispettivamente “<i>acc</i>” e “<i>saldo</i>”. Se si decide di pagare tutto in unica soluzione (entro la scadenza dell’acconto 16 giugno), barrare sia “<i>acc</i>”, sia “<i>saldo</i>”. Riportare i vari importi nella colonna “importi a debito versati”: tutti arrotondati all’unità di euro. “<i>Numero immobili</i>”: se ad esempio si paga la TASI per più fabbricati rurali strumentali ricadenti nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, dovrà essere compilato un solo rigo. <i>Anno di riferimento</i>: è quello dell’anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare comunque l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Arrotondamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento all’unità di euro deve essere effettuato per ciascun rigo compilato, come precisato dalla Circolare MEF n. 3DF del 18/05/12 e non solo per il saldo finale. 2) BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE <u>I bollettini di conto corrente postale per il pagamento TASI sono disponibili presso gli uffici postali.</u> Il conto corrente è unico per tutta Italia (n. 1017381649 intestato a "PAGAMENTO TASI"). Nello spazio "Codice catastale" dovrà essere indicato "A562" (codice catastale del Comune di San Giuliano Terme). Nel compilare i bollettini si seguano attentamente le istruzioni stampate sul bollettino stesso. In ogni caso i contribuenti dovranno prestare attenzione alla corretta compilazione dei modelli di versamento, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 del D.lgs. 471/1997.
--	---

GUIDA TASI ANNO 2016

<u>Contribuenti non residenti nel territorio italiano</u>	In alternativa al pagamento mediante F24, i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato possono versare la TASI con: 1) vaglia postale internazionale ordinario; 2) vaglia postale internazionale di versamento in c/c; 3) bonifico bancario. In tal caso il tributo spettante al Comune di San Giuliano Terme deve essere versato con bonifico a favore della Tesoreria Comunale di San Giuliano Terme – Banco Popolare (codice BIC BAPPIT21T51; CODICE IBAN IT87C0503414011000000000339). La ricevuta del versamento deve essere trasmessa in copia al Comune. Il versamento deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati in più Comuni, e deve essere disposto in euro. Per la compilazione della causale del versamento si rimanda al <u>Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2012</u>.
<u>Soglia minima di versamento</u>	Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è uguale o inferiore ad € 12,49. Se l'importo da versare per l'intero anno supera tale soglia, il versamento deve essere eseguito per l'intero ammontare dovuto. Se l'imposta da versare in sede di acconto è uguale o inferiore ad € 12,49, l'acconto sarà versato unitamente al saldo, purché l'imposta dovuta per l'intero anno sia superiore a tale soglia. Considerato che l'obbligazione tributaria è unica, la soglia minima si applica all'imposta complessivamente dovuta dai comproprietari.
<u>Modalità di versamento in caso di decesso del contribuente</u>	In caso di decesso del contribuente gli eredi dovranno effettuare un versamento a nome del defunto pagando l'imposta dovuta fino al decesso. L'imposta dovuta per la restante parte dell'anno dovrà essere versata pro quota da ciascuno degli eredi, ad eccezione dell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia acquistato il diritto di abitazione sulla casa coniugale. Per il mese in cui è avvenuto il decesso, soggetto passivo sarà il contribuente deceduto o l'erede (o gli eredi) a seconda della data di decesso: valgono le regole per il computo dei mesi di cui al paragrafo precedente ("Computo dei mesi").
<u>Dichiarazione TASI</u>	In merito agli obblighi dichiarativi TASI, è prevista l'applicazione delle disposizioni concernenti la

GUIDA TASI ANNO 2016

	presentazione della dichiarazione IMU: l'art. 10, comma 4, lettera a), del D.L. 35 dell' 8/04/2013 fissa il termine di presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce. Quindi per la presentazione della dichiarazione TASI vale lo stesso termine, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Pertanto i contribuenti soggetti all'obbligo dichiarativo per l'anno d'imposta 2016 dovranno presentare la dichiarazione TASI entro il 30/06/2017. Dopo tale data potranno comunque presentare la dichiarazione nei successivi 90 giorni, avvalendosi del ravvedimento operoso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tuttavia, non ha ancora approvato un nuovo modello di dichiarazione unico per la IUC, ovvero un nuovo modello utilizzabile per la sola TASI: ad oggi esiste solo il modello di dichiarazione IMU. Pertanto, la dichiarazione TASI dovrà essere presentata utilizzando il modello ministeriale approvato per l'IMU, specificando che si tratta di TASI. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le istruzioni ministeriali indicano in quali casi sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione. Attenzione: ai fini dell'applicazione di alcune agevolazioni (ad esempio: militari) la legge ha previsto l'obbligo, a pena di decadenza dall'agevolazione stessa, di presentazione tempestiva della dichiarazione IMU/TASI – si veda l'art. 2, comma 5-bis D.L. 102/2013. In ogni caso le dichiarazioni presentate ai fini Ici restano valide anche per la TASI/IMU, in quanto compatibili.
<u>Aliquote, Regolamento, Modulistica,</u> <u>Calcolo TASI e Stampa F24</u>	Aliquote, Regolamento TASI, modulistica sono consultabili al seguente indirizzo: www.comune.sangiulianoterme.pisa.it, nella sezione dedicata alla IUC - TASI E' a disposizione dei contribuenti (indirizzo www.comune.sangiulianoterme.pisa.it) un calcolatore TASI ON-LINE, che consente il calcolo del tributo e la stampa del relativo modello di pagamento F24

GUIDA TASI ANNO 2016

<u>Ulteriori informazioni in merito alla TASI</u>	Ulteriori informazioni in merito alla TASI potranno essere richieste: - allo sportello IMU/TASI presso il palazzo comunale posto in San Giuliano Terme, Via G.B. Niccolini, 25 aperto il martedì dalle 8,30 alle ore 12.30 e dalle 15,00 alle 16.30 e il giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12.30. - consultando il sito internet www.comune.sangiulianoterme.pisa.it; - telefonicamente ai numeri 050/819373-334-336-285
--	--

San Giuliano Terme, 07/06/2016